

FUORI RUOLO-APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 434, L. 244/2007<sup>1</sup>  
(FINANZIARIA 2008)  
 SITUAZIONE CONTENZIOSO E QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ  
 COSTITUZIONALE

1

PRONUNCE RELATIVE A PROFESSORI GIÀ COLLOCATI FUORI RUOLO  
 ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Per i professori già collocati in posizione di fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, e, cioè, per quelli posti in fuori ruolo triennale nel 2006 e nel 2007, su cui è intervenuta l'applicazione di riduzione del fuori ruolo per effetto della disposizione in esame, rispettivamente, al 2008 e al 2009, i giudici amministrativi (v. specifiche in allegato), dopo aver rilevato che

- la richiamata normativa non può ritenersi applicabile solo per il futuro, con esclusione dall'applicazione della stessa ai soggetti già in precedenza collocati fuori ruolo;
- i provvedimenti, pertanto, dell'amministrazione di riduzione del periodo di fuori ruolo hanno natura vincolata poiché sono esclusivamente applicativi della norma di cui all'art. 2, comma 434, L. 244/2007

MÉRITO

hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di carattere transitorio per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. sostanzialmente, pur con varia ampiezza di motivazioni, sulla base delle seguenti considerazioni:

- nella parte in cui è previsto il regime transitorio di riduzione del fuori ruolo per coloro che già si trovavano in tale posizione, il collocamento fuori ruolo determina una posizione giuridica autonoma che comprende il diritto al completamento di tale periodo;
- è irragionevole la previsione di diritto transitorio poiché tratta in maniera simile situazioni radicalmente diverse: posizioni di stato in atto – per coloro già in posizione di fuori ruolo – mere aspettative per i professori non ancora collocati fuori ruolo al momento dell'entrata in vigore della legge, pertanto non destinatari di un affidamento qualificato;
- la norma è in contrasto con il principio di buon andamento della Amministrazione (art. 97 Cost.) poiché, anche in relazione alla efficienza organizzativa dell'Università, la previsione della immediata riduzione del fuori ruolo per tutti i professori ordinari che

LEGITT.  
COSTITUZ.

<sup>1</sup> Art. 2, comma 434, L. 244/2007

A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

sono già in tale posizione comporta la immediata perdita di risorse intellettuali, la interruzione di programmi di ricerca, la dispersione dell'attività scientifica.

SOSPENSIVA In molti ricorsi è stata accolta anche l'istanza di sospensiva (v. allegato)

2

## PRONUNCE RELATIVE A PROFESSORI IL CUI COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E' SUCCESSIVO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Per i professori collocati in fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge e, quindi, dal 2008, i giudici amministrativi (v. specifiche in allegato), dopo aver rilevato che

- in capo ai ricorrenti non può essere riconosciuta la sussistenza di alcun diritto quesito circa il collocamento fuori ruolo previsto dalla normativa previgente;
- non esiste alcun diritto al collocamento fuori ruolo per tre anni acquisito al momento della nomina a professore ordinario;
- i provvedimenti assunti dalle Università in attuazione della nuova disciplina non potevano avere contenuto concreto diverso da quello adottato ed hanno, pertanto, natura vincolata

MERITO

hanno respinto la questione di legittimità costituzionale sulla base delle seguenti motivazioni:

- la previgente disciplina non attribuisce alcun diritto perfetto ai professori universitari in merito al mantenimento del triennio di fuori ruolo; come affermato dalla Corte Costituzionale non vi sono *“limiti per il legislatore ordinario nella modifica delle discipline vigenti, che non siano quelli della ragionevolezza”*;
- la totale abolizione del fuori ruolo è stata prevista solo per i professori che hanno ancora davanti tre anni di servizio, i quali ben possono rideterminare le loro attività scientifiche in tale lasso temporale; per coloro che devono essere ancora collocati fuori ruolo la progressiva riduzione del periodo a due anni e poi ad un anno, lascia comunque, dal momento di entrata in vigore della legge finanziaria, un congruo periodo di tempo per l'organizzazione e pianificazione della attività scientifica;
- non si può ritenere contraria al principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) una nuova disciplina del collocamento fuori ruolo che ne preveda una riduzione progressiva, consentendo alle Università la programmazione dell'attività scientifica [...]

LEGITT.  
COSTITUZ.

SOSPENSIVA Il giudice amministrativo ha respinto l'istanza di sospensiva presentata in via incidentale.

## STRALCIO SENTENZE

①

A) ORDINANZE TAR SICILIA – CATANIA 30/05/2008 N. 235 E 236.

Università di Messina

Fattispecie → 2 professori già collocati in fuori ruolo triennale dal 1/11/2006 al 1/11/2009; decreto rettorale di anticipazione del collocamento a riposo al 1/11/2008.

Le due sentenze sollevano la questione di legittimità costituzionale e, per quanto riguarda la domanda cautelare, rinviando la trattazione della medesima alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.B) ORDINANZE TAR LAZIO – ROMA 30/07/2008

N. 1020, 1024, 1025

Università di Roma-“La Sapienza”

N. 1021

Università di Pisa

N. 1022

Università di Napoli-“Federico II”

N. 1023

Università di Roma-Tor Vergata

Fattispecie → 8 professori ordinari già collocati fuori ruolo dall'1/11/2006 all'1/11/2009; decreto rett. di anticipazione del collocamento a riposo al 1/11/2008.
--

ORDINANZA TAR LAZIO – ROMA 30/07/2008 N. 1026

Università degli studi di Siena

Fattispecie → un professore ordinario già collocato in fuori ruolo triennale dall'1/11/2007 all'1/11/2010; decreto rett. di anticipazione del collocamento a riposo al 1/11/2009.


In tutti i casi di cui al punto B) è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale ed è stata accolta l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnatoC) ORDINANZA TAR LAZIO – ROMA 4/09/2008 N. 4293

Università: Pavia, Parma, Bologna, Modena, Napoli, Napoli-L'Orientale, Napoli-Federico II, Padova, Pisa, Roma-La Sapienza, Teramo, Udine

Fattispecie → docenti già collocati in fuori ruolo triennale alla data di entrata in vigore della norma. Viene accolta l'istanza di sospensiva per 25 ricorrenti (si tratta di un ricorso promosso dal CIPUR); non è sollevata la questione di legittimità costituzionale richiamando le ordinanze, di cui al punto B), con cui era già stata proposta.


2

- A) SENTENZE TAR LAZIO – ROMA 1/10/2008 N. 8644, 21/10/2008 N. 9039 E 27/10/2008 N. 9187  
Università di Milano- **Bicocca**



Le sentenze respingono i ricorsi.

- B) SENTENZE TAR LAZIO – ROMA 1/10/2008 N. 8645, 22/10/2008 N. 9060, N. 9061, N. 9064, N. 9065, 27/10/2008 N. 9160, N. 9161 E 28/10/2008 N. 9236  
Università degli studi di **Milano**



Le sentenze respingono i ricorsi.

- C) ORDINANZA TAR LAZIO – ROMA 4/09/2008 N. 4293

Università → Varie

Fattispecie → respinge l'istanza sospensiva per 4 ricorrenti il cui collocamento in fuori ruolo è successivo alla data di entrata in vigore della norma. (Si tratta di un ricorso promosso dal CIPUR, v. lett. C) del punto 1).